REGOLAMENTO (CE) N. 1313/95 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 1995

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (7), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (?), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (*), in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1297/95 (°);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 zi dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 7 giugno 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (') GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1. (') GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (') GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (') GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88. (') GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 20.